





## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

timo, atteso che opera una disparità di trattamento, tenuto conto che la legislazione statale vigente (legge 15/7/1950 n. 539 e legge 3/4/1958 n. 474) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( decisione della adunanza plenaria 26/5/1959 n. 10) hanno equiparato nel godimento dei benefici le predette due categorie;

2) circa l'articolo 8, che la disposizione di cui al primo comma è illegittima, laddove prevede l'assunzione in ruolo del personale dei vari livelli, sia pure in misura del 20%, atteso che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 29.12.1988, n. 554 - che include esplicitamente la Regione e gli Enti Pubblici non economici nei processi di mobilità - è applicabile il blocco delle assunzioni disposto dall'art. 1 della precitata legge n. 554/88 fino alla attuazione della disciplina della mobilità prevista dal D.P.C.M. 5.8.1988 n. 325. A ciò si aggiunga che il reiterato decreto legge, ora 26.5.1989, n. 191, ha introdotto nuovi limiti percentuali.

Parimenti illegittima risulta la previsione dell'assunzione di personale straordinario a tempo determinato non riferita al limite di cui all'art. 1, nono comma, della legge 554/88, che fa riferimento alla spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo. Inoltre è illegittimo il riferimento per le assunzioni in ruolo ai posti vacanti per malattia o aspettativa, trattandosi di fattispecie non prevista dalla legislazione nazionale vigente, la quale considera vacante il posto lasciato libero per collocamento a riposo o dimissione. Infine le assunzioni per chiamata diretta, finanziate con il Fondo per il Piano Occupazionale, non rientrano fra le tipologie di cui al D.P.R. 268/1987, richiamato nello oggetto del relativo capitolo;

3) circa l'art. 10, che la Regione avrebbe dovuto fare rinvio al di



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 3 -

sposto dell'art. 23 del D.L. 23.3.1989 n. 66, convertito nella legge 24.4.1989, n. 144, anzichè riprodurne i suoi contenuti, tra l'altro con riferimento a fattispecie diverse, atteso che la Regione non ha competenza in materia giurisdizionale (amministrativa civile e penale), attuando in tal modo una novazione della fonte normativa ritenuta non ammissibile dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 727/88) ;

4) circa l'art. 14, che prevede l'obbligo della certificazione dei bilanci oltre che per gli Enti Strumentali Regionali anche per le imprese ed i loro consorzi nonchè le società di capitale a partecipazione regionale o ad essi collegati, che esula dalla competenza della Regione la disciplina della certificazione obbligatoria dei bilanci in tali ambiti societari in quanto già regolata dal codice civile. Infatti la legislazione nazionale prevede specifici casi di certificazione dei bilanci (per esempio per le S.p.A. quotate in Borsa, ecc.).

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame di codesto Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

W Fa/

h



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

## RACCOMANDATA

PROT. N. 9488/22702

BARI 20.6.1989



Al Sig. Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia  
B A R I

E P.C.

Al Sig. Presidente della Giunta  
della Regione Puglia  
B A R I

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
Dist.	Class.	Fasc.
Prot. N.	3852	

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento Affari Regionali  
R O M A

(Rif. tele n. 200/3070/PU.20.01/74 del  
15.6.1989).

Oggetto: L.R. " Disposizioni per il contenimento ed il controllo  
della spesa" .

Si fa seguito alla nota n. 9276/22702 Gab.in data 15.6. 1989 con la quale sono state riferite le osservazioni del Governo sulla legge regionale: " Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa", per precisare che - giusta ulteriore comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al punto quattro della predetta nota, dopo "quotate in Borsa, ecc.", devesi aggiungere "richiamando l'attenzione sul disposto dell'art. 51 della l.r. di contabilità 30.5.1977 n. 17 che consente la gestione provvisoria delle parti della legge di bilancio non censurate".

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
TORIELLO